



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1489 DEL 08/10/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE (VASCA IMHOFF) A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA A NORMA DELLA VASCA IMHOFF IN LOCALITA' MONTE E SCARICO NELLA VALLE PORCA IN COMUNE DI CALVENE (VI).

DITTA: VIACQUA S.P.A.

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento il provvedimento provinciale Registro Acqua Suolo Rifiuti n. 217/2014 prot. 89295 del 22.12.2014 di autorizzazione preventiva alla realizzazione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane (vasca imhoff) posto in Contrada Monte e allo scarico nella Valle Porca in Comune di Calvene;

Richiamata la determina n. 1554 del 17.12.2018 prot. 83275 del 18.12.2018 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto;

Vista la richiesta pervenuta da parte del gestore Viacqua con nota n. 10556 del 14.08.2019 (agli atti prot. n. 44179 del 16.08.2019), di autorizzazione allo scarico dell'impianto in oggetto;

Preso atto che il Consiglio di Bacino dell'ATO Bacchiglione con nota prot. 680/FC/mp del 21.05.2019, registrata al protocollo provinciale in data 21.05.2019 al n. 28202, ha indetto una Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo "Messa a norma della vasca imhoff in località "Monte" in Comune di Calvene (VI)";

Considerato che questa Amministrazione con nota prot. n. 30614 del 03.06.2019 ha richiesto alcuni chiarimenti/integrazioni alla società Viacqua e al Consiglio di Bacino Bacchiglione;

Richiamata la comunicazione di Viacqua prot. n. 7618 del 17.06.2019 (agli atti prot. n. 33718 del 18.06.2019) con la quale si risponde alla richiesta di integrazione trasmettendo la revisione della planimetria di progetto "Tav.:1301/16/PE/12" con evidenza della posizione del pozzetto di campionamento "fiscale", posto immediatamente dopo l'uscita dalla vasca imhoff e prima del tratto di condotta di scarico diretta nella Valle Porca;

Richiamato il parere favorevole espresso da questa amministrazione (prot. n. 34311 del 21.06.2019) all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo della "Messa a norma della vasca imhoff in località "Monte" in Comune di Calvene (VI)";

Preso atto che con Determina n. 38 di reg. del 06.08.2019 il Consiglio di Bacino Bacchiglione, viste le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo presentato dal Gestore Viacqua S.p.A. in data 21.05.2019 relativo all'opera di "Messa a norma della vasca imhoff in località "Monte" in comune di Calvene (VI)";

Visto che l'intervento di messa a norma approvato consiste in:

- **realizzazione di un pozzetto di intercettazione e di una nuova condotta** in pvc per il collegamento della rete alla nuova vasca imhoff;
- **installazione di una vasca imhoff** (sedimentazione e digestione anaerobica del liquame) per una popolazione di **60 abitanti/eq.:**

Dimensioni: diametro 3,00 x 3,35 m di altezza = 19,80 m³ (volume interno)

comparto sedimentazione con sezione circolare tronco-conica o altra forma indicata dal prefabbricatore: 100 litri/ab x 60 ab/eq = 6000 litri di volume,

comparto inferiore di digestione: 150 litri/ab x 60 ab/eq = 9000 litri di volume.

Scarico in sub-alveo:

- **Lo scarico verrà realizzato in affiancamento allo scarico esistente**, mediante posizionamento condotta in PEAD ø 225 mm con andamento sub-verticale, al fine di veicolare le portate meteoriche e depurate verso l'alveo della "Valle Porca";
- Prima dell'immissione in valle i reflui transiteranno in un pozzetto di calma, subito a valle del tratto discendente sub-verticale, avente dimensioni 100x100x100 cm.;

Dato atto che l'intervento di messa a norma della vasca si rende necessario perché la stessa allo stato attuale obsoleta e dotata di un sistema di scarico degli effluenti chiarificati in dispersione superficiale su versante vallivo;

Vista la Relazione Generale allegata al progetto approvato, da cui si evince che l'impianto è conforme alle norme previste dall'art. 22 del P.T.A.;

Preso atto che l'impianto ha ottenuto la concessione idraulica allo scarico nella Valle Porca, rilasciata dalla Regione del Veneto- Genio Civile di Vicenza con decreto n. 146 del 12.03.2014, trasmesso in data 18.11.2014 e registrato al protocollo provinciale n. 80842 del 19.11.2014;

Preso atto che l'impianto di località Monte, ricade in Zona Montana per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 500 A.E. e avendo l'impianto con la messa a norma una potenzialità inferiore alla soglia citata (ma superiori a 50 A.E.), è soggetto "esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD₅ e COD", (art. 22 c. 3 del P.T.A.);

Dato atto che con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale non ha ricompreso l'impianto di località Monte, in nessun agglomerato urbano e pertanto non è sottoposto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Preso atto che il nuovo impianto sostituirà l'attuale per adeguarsi all'effettivo carico inquinante collettato alla rete fognaria;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le D.G.R. n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 637);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e della L.R. n. 16.04.1985, n. 33 e loro successive modifiche e integrazioni, la Società **Viacqua S.p.A.**, all'esercizio e allo scarico nella Valle Porca delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane (vasca *imhoff*) di **località Monte in Comune di Calvene** (VI), così come modificato a seguito dell'approvazione dell'intervento di "*Messa a norma della vasca imhoff in località Monte*", con potenzialità di progetto pari a **60 A.E.**, sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti prescrizioni:
 - a) L'avvio dell'impianto nella nuova configurazione impiantistica è subordinato alla trasmissione alla Provincia di Vicenza, entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, **del certificato di regolare esecuzione delle opere**, rilasciato dal direttore dei lavori e della nomina del tecnico responsabile;
 - b) Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i rendimenti per SST, BOD₅ e COD previsti dall'art. 22 comma 3 del P.T.A.;
 - c) Ai sensi dell'art. 22 c. 6 del P.T.A., deve essere conservato e compilato un quaderno di manutenzione per le operazioni di pulizia e controllo. Nel citato quaderno di manutenzione dovranno essere registrate anche tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto;
 - d) Le operazioni di pulizia e controllo dell'impianto dovranno essere eseguite almeno ogni sei mesi e comunque con la frequenza necessaria a garantire il corretto funzionamento;
 - e) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione della vasca Imhoff, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare alla stessa;
2. che il presente provvedimento **ha validità quattro anni dalla data del presente provvedimento** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a

tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;

3. **di avvertire** che:

- a) la presente autorizzazione potrà essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta, secondo quanto stabilito dall'art. 48 della L.R. 16.04.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- b) questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- c) la vasca *imhoff* deve essere coperta e in ogni caso devono essere garantite condizioni di salubrità per l'ambiente e gli insediamenti circostanti;
- d) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
- e) ai sensi dell'art. 22 c.4 del P.T.A. l'allacciamento di nuove utenze dovrà essere limitato esclusivamente all'immissione nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche e assimilate;
- f) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;

4. **di informare** che:

- a) a partire dalla trasmissione del certificato di regolare esecuzione delle opere è revocata la determina n. 1554 del 17.12.2018 prot. 83275 del 18.12.2018;
- b) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti di terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;
- c) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.

5. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Viacqua, al Comune di Calvene, al Dipartimento Provinciale di Arpav, alla Regione del Veneto-Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Operativa-Unità Operativa Genio Civile di Vicenza e al Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;

6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 08/10/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio